

L'INVIO TELEMATICO DELLE PRATICHE AL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Prime riflessioni sulle novità introdotte dalla manovra finanziaria 2004

Di **Claudio Venturi**

1. Le nuove disposizioni

L'art. 2, comma 54 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ¹ ha aggiunto, per quanto riguarda l'invio telematico degli atti e documenti al Registro delle imprese, i seguenti due nuovi commi all'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 ²:

“2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del Codice civile può essere effettuato tramite trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.

2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio”.

Andiamo ad esaminare i contenuti di questi due nuovi commi per scoprirne, da una parte, le novità che intendono introdurre per semplificare gli adempimenti telematici presso il Registro delle imprese e, dall'altra, i dubbi e le incertezze applicative che attendono delucidazioni e chiarimenti.

Con il **comma 2-quater** si stabilisce che il **bilancio d'esercizio** (con tutti i prescritti allegati) e **l'elenco soci** possono essere trasmessi telematicamente o presentati su supporto informatico da tre categorie di professionisti: dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, a tre precise condizioni:

- a) che risultino iscritti nei rispettivi Albi professionali;**
- b) che siano in possesso di dispositivo di firma digitale;**
- c) che siano appositamente incaricati dai legali rappresentanti della società.**

¹ L. 24 dicembre 2003, n. 350: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Pubblicata nel Suppl. Ord. N. 196 alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2003).

² Concernente “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”.

Con il **comma 2-quinquies** si attribuiscono ai medesimi professionisti due precisi compiti:

- 1) di attestare, sulla copia da inviare telematicamente, che i documenti di cui al precedente comma (bilanci e suoi allegati, elenco soci) sono **conformi agli originali** depositati presso la società;
- 2) di poter inviare telematicamente o di presentare su supporto informatico, oltre i bilanci, **tutti gli altri atti societari per la cui redazione la legge non preveda espressamente l'intervento del notaio** (Vedi, a titolo esemplificativo, la Tavola n. 2). Anche in questo caso valgono le tre condizioni indicate in precedenza.

Dunque, in deroga alle norme dettate dal Codice Civile, il professionista può sostituirsi all'amministratore, dichiarare che gli atti (vedremo più avanti quali) sono conformi agli originali depositati presso la società e provvedere all'eventuale invio telematico.

Per tutti gli atti societari da inviare telematicamente al Registro delle imprese e per la cui redazione non è obbligatorio l'intervento di un notaio non viene più, pertanto, richiesta obbligatoriamente la contemporanea apposizione della firma digitale di un amministratore o di un legale rappresentante della società e di un eventuale intermediario, ma è sufficiente la firma digitale di un professionista.

Per sintetizzare, al fine di semplificare ulteriormente gli adempimenti pubblicitari presso il Registro delle imprese, a tre precise categorie di professionisti, che sono stati sopra menzionati:

- viene concessa la **possibilità** (non l'obbligo) **di firmare digitalmente, in sostituzione degli amministratori**, tutti quegli atti societari per la cui redazione non viene previsto, né dal Codice Civile né da altra legge speciale, l'intervento di un notaio, e **di provvedere, eventualmente, all'invio telematico o alla presentazione su supporto informatico** degli atti medesimi;
- **previa attestazione che gli stessi sono conformi agli originali** depositati presso la società e trascritti nei rispettivi libri sociali;
- **su esplicito incarico da parte di un legale rappresentante** della società.

Naturalmente, nulla impedisce agli amministratori della società, muniti di tutti i supporti tecnici necessari, di un'apposita convenzione con InfoCamere e della firma digitale, di provvedere direttamente all'invio telematico dei medesimi atti e documenti, senza far ricorso al professionista.

2. Le questioni aperte e le incertezze applicative

2.1. Un'occasione perduta

Prima di analizzare la nuova norma per scoprirne sia le problematiche che solleva che le questioni che lascia aperte, vogliamo fare una riflessione di ordine generale con l'intento di sottolineare come il legislatore della nuova riforma del diritto societario si sia reso "colpevole" di non aver prestato la dovuta attenzione ad una ormai diffusa realtà, quale quella dell'uso della firma digitale e dell'invio telematico degli atti al Registro delle imprese, non

accorgendosi minimamente della rivoluzione, in atto dal 1996, che ha fatto sì che il Registro delle imprese fosse oggi, il primo in Europa, completamente informatizzato. Non sembra che si sia accorto che dalle polverose “carte” delle Cancellerie commerciali dei Tribunali si è passati ad un nuovo Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio con tecniche completamente informatiche.

Oggi ci troviamo di fronte ad una realtà di fatto che vede milioni di società a dover obbligatoriamente inviare atti e documenti al Registro delle imprese per via telematica, facendo uso della firma digitale, senza che la norma civilistica appena riscritta ne abbia fatto un minimo cenno.

Ci risulta difficile capire per quale motivo il legislatore della nuova riforma societaria non abbia riscritto alcune norme nell’ottica dell’uso della firma digitale e dell’invio telematico degli atti al Registro delle imprese, ignorando quasi completamente questo argomento.

L’unico accenno all’informatica viene fatto all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie a proposito dell’Albo delle società cooperative che dovrà essere istituito e tenuto dal Ministero delle attività produttive. In una sezione di detto Albo si dovranno iscrivere le società cooperative a mutualità prevalente consentendo di *“depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione telematica”*.

Ci sono voluti anni per “cancellare” il BUSARL e il BUSC, dimostratisi nel tempo inefficienti, inutili e costosi per le imprese, oggi si ritorna a ricreare “doppioni”, di cui francamente non se ne vede l’utilità.

Cosa assai ancora più strana è che il medesimo legislatore non ha previsto altrettanto per l’invio dei bilanci delle società di capitali, riproponendo quasi esattamente il precedente articolo 2435, nel quale si continua a parlare di invio *“a mezzo di lettera raccomandata”*.

Non vengono tenute nella dovuta considerazione le novità introdotte dal D.P.R. n. 558 del 1999, nel quale, all’art. 12, ultimo periodo, si stabilisce che *“Nel caso in cui non vi sia stato alcun mutamento, rispetto a quello già depositato, l’elenco non deve essere presentato”*, né le novità introdotte dalla legge n. 340 del 2000, nel quale, all’art. 31, si stabilisce che le pratiche riguardanti le società di qualsiasi tipo dovranno essere *“inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico”*, facendo uso della firma digitale.

Quello che è certo è che ancora una volta si è persa una formidabile occasione per introdurre disposizioni nuove che, soprattutto in chiave di semplificazione delle procedure, avrebbero dovuto sfruttare a pieno le potenzialità informatiche e telematiche del Registro delle imprese.

Il legislatore si vede ora costretto, per semplificare gli adempimenti pubblicitari telematici, a rimediare attraverso norme che di fatto derogano ad una precisa norma civilistica, quando le stesse potevano benissimo essere ricomprese nella stessa norma civilistica.

Ci si augura che, con il tempo, si provveda a rimediare a queste vistose lacune riscrivendo una nuova normativa, vincolante per tutti, chiara e con procedure semplici ed efficaci, che preveda il massimo sfruttamento delle potenzialità tecnico-informatiche dell’attuale Registro delle imprese.

2.2. I dubbi e le incertezze applicative

Per tornare alla nuova disposizione che stiamo trattando, nonostante che la norma sia stata scritta per offrire una ulteriore semplificazione nelle operazioni di invio telematico e sia ispirata al principio della responsabilità professionale da parte di alcune categorie di professionisti, secondo il nostro parere ci sono

almeno sei questioni di fondamentale importanza che debbono essere affrontate e al più chiarite da parte degli organi competenti (non esclusi i Giudici del Registro) se si vuole evitare che nascano comportamenti difformi da parte delle diverse Camere di Commercio creando così ulteriori disagi e incertezze tra gli operatori, i professionisti e le imprese.

A. Si può parlare di esclusiva?

Attualmente, anche secondo le direttive impartite da Unioncamere, veniva accettato l'incarico da parte dell'amministratore obbligato conferito a qualsiasi soggetto ("procuratore speciale" o "incaricato"), che poteva essere un amministratore, il notaio, un professionista, un'agenzia, ecc., purchè munito di firma digitale e di un apposito contratto telematico.

Questo incarico veniva conferito attraverso la sottoscrizione di un'apposita "*procura speciale*", il cui contenuto è stato suggerito dalla stessa Unioncamere. La nuova norma sembra ora prevedere che tale incarico possa essere conferito solo a tre determinate categorie di professionisti (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali) e, pertanto, viene spontaneo chiedersi se tale elenco debba ritenersi tassativo a tal punto che, se un atto viene trasmesso telematicamente da un'agenzia o da un professionista non iscritto in nessun Albo o da un professionista non compreso in queste tre categorie, deve essere respinto.

A tale proposito, tornano alla mente le polemiche che ci furono in occasione della redazione del comma 2 dell'articolo 4, del D.P.R. n. 558 del 1999, il quale, dopo tante contestazioni e rivendicazioni da parte di alcune categorie professionali inizialmente escluse, finì per stabilire che "Ai fini del deposito della firma autografa nel registro delle imprese e nel REA l'autenticazione della sottoscrizione apposta nei modelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, può essere effettuata anche dai *dottori commercialisti, dagli avvocati, dai ragionieri e dai consulenti del lavoro regolarmente iscritti nei relativi albi e collegi, nonché dai tributaristi iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti presso le Camere di commercio e dai revisori contabili iscritti nell'apposito registro*".

Il contesto era sicuramente diverso: nel decreto n. 558 del 1999 si parlava di semplice autenticazione delle firme, ora nella legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004) si tocca un tema sicuramente più delicato e profondo per affrontare il quale si presume che debbano essere richieste specifiche competenze e maggiori responsabilità. Si tratta dell'invio telematico di specifici atti societari, che in alcuni casi hanno una certa rilevanza per la vita societaria (si pensi ai bilanci d'esercizio, ecc.).

Per questo motivo, alcune categorie di professionisti tornano ad essere escluse in quanto "non in possesso delle specifiche competenze richieste"³.

Il fatto che la norma approvata usi l'espressione "*il deposito ... può essere effettuato ... da parte ...*" potrebbe lasciar pensare che in teoria altri soggetti "potrebbero" eseguire questi adempimenti presso il Registro delle imprese.

Ma, come fa notare il Prof. Ermanno Bocchini, in tema di pubblicità legale, la legittimazione agli adempimenti di legge è rigorosamente fissata dalla legge. Pertanto, è dubbio che altri soggetti diversi da quelli elencati dalla norma possano vedersi accettare gli adempimenti.

³ Si veda il comunicato stampa congiunto di Antonio Tamborrino e William Santarelli, rispettivamente, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri (19 dicembre 2003).

B. Il soggetto che effettua l'invio telematico di atti può essere persona diversa da quella che ne dichiara la conformità agli originali tenuti presso la società?

Una seconda questione che vogliamo affrontare è quella relativa alla "dichiarazione di conformità agli originali". La affrontiamo ponendoci due domande legate tra loro:

- a) innanzitutto, quando è richiesta la dichiarazione di conformità agli originali, su tutti o su alcuni atti?
- b) secondo, premesso che la dichiarazione di conformità degli atti da inviare agli originali depositati presso la società, quando richiesta, è di esclusiva competenza di una delle tre categorie di professionisti sopra citati, l'invio dei medesimi atti può essere materialmente eseguito da un soggetto diverso?

Per quanto riguarda il primo quesito sembra di capire che, da come è formulata la norma, la dichiarazione di conformità agli originali depositati presso la società sia richiesta **solo per i bilanci e per gli elenchi soci** e non anche per gli altri atti (per esempio: i verbali di nomina delle cariche, richiesti ai soli fini istruttori).

Per quanto riguarda il secondo quesito, accettato che la dichiarazione di conformità è richiesta solo per alcuni specifici atti e che la stessa può essere fatta solo da determinati professionisti, non ci sembra che ci siano espliciti divieti al fatto che l'invio telematico degli atti in questione possa essere eseguito da qualsiasi altro soggetto. Naturalmente, secondo noi, a precise condizioni: che il soggetto sia munito di firma digitale, sia appositamente incaricato dalla società interessata e sia in possesso di una apposita convenzione stipulata con InfoCamere.

La novità della norma, infatti, non sta nel fatto di chi debba o di chi possa inviare telematicamente un determinato atto, ma nel fatto che lo stesso possa essere firmato digitalmente da un soggetto diverso (dottori commercialisti e ragionieri) dal soggetto obbligato (legale rappresentante).

La norma permette che, in alcuni e precisi casi, sia sufficiente la sola firma del professionista, senza puntualizzare chi materialmente effettui l'invio telematico o il deposito informatico.

Pertanto, nel caso in cui all'invio telematico provveda, per esempio, un'agenzia, la pratica dovrà contenere:

- a) la copia dell'atto dichiarata conforme da un professionista autorizzato (quando richiesto) e quindi sottoscritta digitalmente dallo stesso professionista;
- b) la copia della procura con la quale si incarica l'agenzia di provvedere all'invio telematico dell'atto, sottoscritta in modo autografo o digitalmente dal legale rappresentante della società.

In questo caso, la distinta generata dal programma Fedra potrebbe essere firmata digitalmente solo dall'incaricato.

C. Quali forme deve avere l'incarico?

Un terzo problema che vogliamo affrontare è quello relativo alle forme e alle modalità con cui deve essere conferito l'incarico al professionista.

La nuova disposizione prevede, infatti, che il professionista possa procedere all'invio telematico solo su esplicito affidamento di un "incarico" da parte del legale rappresentante della società.

Le domande che ci si pongono sono le seguenti: quale forma deve avere tale incarico? Come deve essere sottoscritta? Ad ogni pratica che si invia telematicamente deve essere allegata la prova dell'affidamento di tale incarico? Per quanto riguarda la forma dell'incarico, ci si chiede:

- a) se lo stesso possa essere dimostrato con una semplice dichiarazione sottoscritta dal professionista stesso;
- b) se debba essere redatto una apposita "procura" sottoscritta sia dal legale rappresentante della società che dal professionista;
- c) se debba essere sottoscritta in modo autografo o con firma digitale;
- d) se possa essere utilizzato il modello di procura proposto da Unioncamere.

Per quanto riguarda poi il punto di cui alla lettera b) è necessario tener presente che le norme in tema di pubblicità legale prevedono che la domanda debba essere, in alcuni casi, sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante (si veda, per esempio: l'art. 2385, comma 3, C.C.); come ci si deve comportare in questi casi?

D. Perché depositare gli originali cartacei?

Una quarta questione è quella che riguarda in quali casi la società sia tenuta al deposito degli originali (cartacei) presso il Registro delle imprese, su richiesta dell'ufficio stesso.

In altre parole, in quali casi e con quali motivazioni l'ufficio del Registro delle imprese potrà richiedere ad una società il deposito degli atti originali?

Nel caso debbano essere richiesti gli originali cartacei, una volta controllati e confrontati con quelli inviati telematicamente, vanno restituiti?

Questo deposito come dovrà avvenire, in modo del tutto informale o con un apposito modello? In bollo o in carta semplice?

E. Solo atti o anche denunce al REA?

Un ulteriore problema che dovrà essere chiarito è il seguente: il professionista si potrà sostituire agli amministratori solo in materia di invio di "atti societari" o anche, per esempio, in materia di invio di denunce REA?

Considerato che la nuova disposizione parla solo di "bilanci" e di "atti societari", ci viene spontaneo pensare che, per esempio, la denuncia di inizio attività, l'apertura di unità locali e tutte quelle altre eventuali "denunce" che possono riguardare non i dati legali della società ma solo i dati economici che vanno quindi solo al Repertorio Economico Amministrativo (REA), debbano essere sottoscritte digitalmente anche da un amministratore in possesso di firma digitale, oltre che, eventualmente, da un "incaricato".

Chi dovrà dichiarare la conformità all'originale di una comunicazione al Comune, di una licenza od autorizzazione o di una lettera di incarico o mandato di agenzia?

F. Come si verifica la sussistenza e la permanenza dell'iscrizione all'Albo?

Un ultimo problema, sicuramente quello forse di maggior rilievo, è quello relativo alla possibilità di verificare la sussistenza e la permanenza dell'iscrizione del professionista nel rispettivo albo professionale.

Questa verifica potrebbe diventare un problema anche in considerazione del fatto che un atto potrebbe essere inviato da un qualsiasi professionista che operi in una qualsiasi parte dell'Italia. E' possibile la circostanza che un professionista di Palermo possa inviare un atto presso la Camera di Commercio di Torino, o viceversa.

Quello che ci si chiede è allora questo: come può l'ufficio del Registro delle imprese verificare se un determinato soggetto che ha dichiarato la conformità del bilancio d'esercizio all'originale depositato presso la società e che ha provveduto all'invio telematico dello stesso è, in primo luogo, uno dei professionisti abilitati dalla nuova disposizione e, in secondo luogo, se lo stesso è tuttora iscritto nel relativo Albo professionale?

Sull'argomento, almeno due potrebbero essere le strade percorribili.

La prima, riguarda la possibilità di applicare l'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in base al quale si può autocertificare *“l'appartenenza ad ordini professionali”* (comma 1, lett. l) o *“la qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica”* (comma 1, lett. n).

In questo caso, però, l'ufficio del Registro delle imprese si verrebbe a trovare nella condizione di dover obbligatoriamente accertare l'autodichiarazione, in base al disposto di cui al comma 1 dell'art. 71, del medesimo decreto. In questa disposizione, infatti, si fa obbligo alle amministrazioni procedenti di *“effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”*.

L'effettuazione di tali controlli potrebbe prolungare i tempi dell'evasione della pratica stessa.

La seconda strada potrebbe essere rappresentata dall'integrazione della qualifica professionale nella firma digitale (come avviene attualmente per i notai), consentendo, in altre parole, di associare all'interno dell'infrastruttura tecnica su cui si basa la firma digitale il possesso e la permanenza della specifica qualifica professionale posseduta.

Questa è una strada tutta da verificare e che richiede sicuramente tempi lunghi.

Nel frattempo l'ufficio del Registro delle imprese come si deve comportare?

3. Tavole riassuntive

Proponiamo, due tavole nelle quali vengono, rispettivamente, indicati, a titolo esemplificativo, gli atti di competenza esclusiva del Notaio e gli atti che non richiedono l'intervento del Notaio.

Tavola n. 1

ATTI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL NOTAIO	
Atti	Codice Civile o leggi speciali
Atto costitutivo società di persone	2296
Atti modificativi dei patti sociali (variazione della ragione sociale, trasferimento della sede, cessione di quote, ecc.)	2300
Scioglimento e liquidazione di società di persone	2308; 2309
Atto costitutivo di società di capitali e società cooperative	2328; 2463; 2521; 2523
Atti modificativi dello statuto di società di capitali e società cooperative (variazione della denominazione, trasferimento della sede fuori provincia, ecc.)	2436; 2480 2545-novies
Operazioni sul capitale (aumento, riduzione)	2443-2447; 2436; 2481; 2483
Delega agli amministratori dell'aumento del capitale sociale	2443; 2444
Emissione di un prestito obbligazionario (sia convertibile che non)	2410
Assemblea degli obbligazionisti con la nomina del rappresentante comune	2415; 2418, comma 3
Nomina e revoca del rappresentante comune degli obbligazionisti	2417; 2418
Trasferimento delle quote di Srl per atto tra vivi	2469; 2470
Emissione di titoli di debito da parte di Srl	2483
Deliberazione degli amministratori in merito alla costituzione del patrimonio destinato (se redatta da Notaio)	2436 2447-ter; 2447-quater
Delibera di trasformazione	2498 e ss.
Iscrizione della delibera di fusione / scissione	2502-bis; 2506-ter
Iscrizione dell'atto di fusione / scissione	2504; 2506-ter
Delibera di scioglimento e di messa in liquidazione	2484 e ss.
Revoca della liquidazione	2487-ter

Tavola n. 2

ATTI DI CHE NON RICHIEDONO L'INTERVENTO DEL NOTAIO	
Atti	Codice Civile o leggi speciali
Pubblicità dei patti parasociali	2341-ter
Verbale di assemblea relativo agli acquisti da parte della società di beni o crediti dei promotori, fondatori, soci o amministratori	2343-bis, comma 3
Dichiarazione di socio unico di Spa	2362, comma 1
Costituzione e ricostituzione dalla pluralità dei soci	2362, comma 2

Il dispositivo della sentenza del Tribunale che dichiara la nullità della società	2332, comma 6
Nomina e cessazione degli amministratori (consiglio di amministrazione, amministratore unico)	2383; 2385; 2386 2409-novies; 2409-unidecies 2475
Nomina del Direttore generale	2396
Nomina del comitato esecutivo	2381
Nomina di amministratori delegati	2381, comma 3
Nomina e cessazione dei componenti il collegio sindacale	2400; 2477
Nomina del presidente del collegio sindacale	2398
Sostituzione di sindaci dimissionari	2401; 2400, comma 3
Nomina e cessazione dei componenti il consiglio di gestione	2409-octies
Nomina del consiglio di sorveglianza	2409-duodecies; 2409-quaterdecies
Nomina del presidente del consiglio di sorveglianza	2409-duidecies; 2400, comma 3
Nomina del comitato per il controllo sulla gestione	2409-octiesdecies; 2409-noviesdecies
Nomina del revisore contabile o della società di revisione	2409-bis
Dichiarazione di trasferimento della sede nell'ambito della stessa Comune	111-ter, d.t.a.
Deposito dell'avviso d'opzione	2441, comma 2
Trasferimento delle quote di Srl a causa di morte	2470, comma 2
Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti da parte del Tribunale	2417
Deposito del bilancio d'esercizio	2435, c. 1; 2435-bis; 2478-bis
Deposito dell'elenco soci	2435, c. 2; 2478-bis, comma 2
Deposito del bilancio consolidato	2409-ter; 2409-terdecies; 2423
Deposito dei bilanci in fase di liquidazione	2487-ter
Sottoscrizione delle azioni di nuova emissione	2439; 2444
Comunicazione del versamento del capitale sociale	2439
Deposito dello statuto nella sua redazione aggiornata	2436
Deliberazione degli amministratori in merito alla costituzione del patrimonio destinato	2447-ter; 2447-quater
Deposito del rendiconto finale	2447-novies
Deposito del contratto di finanziamento	2447-decies
Deposito del progetto di fusione / scissione	2501-ter; 2506-bis
Deposito del bilancio finale di liquidazione	2490
Richiesta della cancellazione dal Registro delle imprese	2312; 2493; 2495